

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Deliberazione n. 539 del 9 luglio 2010** – **Art.24, comma 1, Legge Regionale 10.04.1996, n. 8. Approvazione Calendario regionale per l'annata 2010-2011. Disposizioni per la divulgazione e la stampa del Calendario venatorio e dei tesserini venatori regionali, relativi allegati, ed adempimenti consequenziali.- con allegati.**

PREMESSO

- che l'art 24, comma 1, Legge Regionale 10.04.96, n.8, stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l' Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed il CTFVR, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all' intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- l'articolo 30, comma 1, Legge Regionale 29.12.2005, n° 24 ha introdotto alcune importanti modificazioni all'articolo 36 L.R. 10.04.96, n°8 che regola la gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia, sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- con deliberazione n° 835 del 23.06.06, la Giunta Regionale della Campania ha provveduto, tra l'altro, ad integrare del sistema informatico attivato per la gestione anagrafica dei cacciatori, delle iscrizioni agli A.T.C. e la gestione delle giornate in regime di "mobilità", sulla base della modifica normativa apportata dalla L. R. 29.12.2005, n. 24;

TENUTO CONTO

- dell'art.18 comma 2 della Legge 157/92 e dell'art.16 comma 3 della Legge Regionale 8/96, che prevedono la possibilità di anticipare l'apertura della caccia al 1° settembre, indicando tra le condizioni necessarie il rispetto dell'arco temporale previsto per le singole specie;
- dell'art.16 comma 1, lettera a), della Legge Regionale 8/96 come modificato dall'Art.49, comma 1., lettera e) della L. R. 26 luglio 2002 n.15, che indica le specie cacciabili dal primo settembre;
- della sentenza n.8358/2005 del TAR Campania - 1° S ezione – quale pronunzia sul ricorso proposto dal W.W.F. per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione della Giunta Regionale n.1542/2004 recante ad oggetto "calendario venatorio 2004/2005", che riconosce l'ammissibilità della disposizione relativa alle specie cacciabili dal primo settembre (quaglia e tortora);

CONSIDERATO che

- il Settore Foreste Caccia e Pesca ha elaborato la proposta del Calendario venatorio regionale per l'annata 2010-2011;
- detta proposta è stata inviata all' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A., ex I.N.F.S.), per il previsto parere consultivo (art.7 della Legge 157/92), con nota n. 396009 del 6.5.2010;
- la medesima è stata inoltre sottoposta al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale nella riunione del 30.6.2010 come previsto dall'art. 24 L.R. 8/96;
- il documento in parola infine è stato trasmesso, con nota del Settore Foreste Caccia e Pesca n. 409779 del 11.5.2010, al Settore Tutela dell'Ambiente Servizio VIA-VI, competente in materia di valutazione d'incidenza, per la relativa procedura di valutazione appropriata ai sensi dell'art 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010;

PRESO ATTO

- delle valutazioni e considerazioni di carattere tecnico in merito alla proposta di Calendario Venatorio regionale per l'annata 2010-2011 trasmesse dall'I.S.P.R.A. con nota n.18232 del 24.5.2010, (allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale - allegato 1);
- delle indicazioni che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, nella riunione del 30.6.2010 (il cui verbale è conservato agli atti del Settore Foreste Caccia e Pesca), ha fornito in merito all'elaborato in parola tenutosi il 30.06.2010, presieduto dal Dr Giovanni de Stefano, in qualità di delegato dell'Assessore all'Agricoltura, e che parte di tali osservazioni, approvate a maggioranza, sono state inserite nel calendario venatorio di cui all'allegato 2 del presente provvedimento e che costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che la proposta di Calendario Venatorio regionale per l'annata 2010-2011 ha puntualmente recepito le prescrizioni riportate nel D.D. n. 786 del 7.10.2009 del Settore Tutela dell'Ambiente Disinquinamento, con cui è stato espresso parere favorevole, al Calendario venatorio per l'annata precedente, conforme, nella sostanza, a quello in oggetto;

RITENUTO di dover pertanto adottare la proposta di Calendario venatorio regionale per l'annata 2010-2011

integrata e/o modificata come segue, in accordo con i suggerimenti dell' I.S.P.R.A.:

- sollecitare i cacciatori per l'invio all' I.S.P.R.A. di campioni di tessuti, o foto digitali, degli esemplari di lepre abbattuti al fine di determinare la distribuzione della lepre italica (*Lepus corsicanus*) sul territorio campano,
- limitare alla fine del mese di dicembre 2010 l'utilizzazione di cani da ferma per la caccia vagante, con alcune eccezioni;
- incrementare le attività di controllo al bracconaggio;
- vietare, per le aree Natura 2000, l'uso di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- impiegare, preferibilmente, munizioni atossiche ovvero armi a canna rigata per la caccia al cinghiale;
- chiudere il periodo di prelievo del fagiano alla fine di dicembre 2010;

e con alcune delle indicazioni emerse nell'ultima seduta dell'C.T.F.V.R.

- conservare i termini di apertura e chiusura del prelievo di lepre in considerazione dei ripopolamenti effettuati;
- anticipare di un giorno le date del periodo di preapertura;
- anticipare al 29 novembre 2010 la chiusura dell'attività venatoria su quaglia e tortora senza interdire il prelievo della quaglia in giorni intermedi;

RITENUTO inoltre:

- di dover concordare con le preoccupazioni espresse dall'I.S.P.R.A. in merito alla riduzione della consistenza delle popolazioni di quaglia in Italia, ma anche considerare che nella letteratura scientifica è riportato che la migrazione della specie avviene per "philum genetici", ossia gruppi

determinati di individui dal mese di luglio fino all'inizio di novembre, quotidianamente, abbandonano i siti di riproduzione per recarsi nei territori di svernamento, al fine di evitare che spostamenti di massa determinino pericolo per il buon fine delle stesse migrazioni;

- di dover pertanto ridurre l'impatto del prelievo sulla specie limitando in modo considerevole il numero di capi giornalmente prelevabili e scaglionando l'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale previsto dalla Legge 157/92, evitando che la pressione sia concentrata sulle medesime popolazioni in partenza ogni anno a inizio settembre, sottoponendo a rotazione i giorni di prelievo;

RITENUTO infine, di poter confermare quanto elaborato nella proposta di Calendario venatorio regionale per l'annata 2010-2011, anche in analogia con quanto già approvato ed attuato relativamente alle disposizioni presenti nel Calendario venatorio regionale per l'annata 2009-2010, in particolare relativamente a:

- prelievo di tortora e quaglia in preapertura, in quanto le popolazioni nidificanti ed i flussi migratori risultano consistenti per il territorio regionale; detto prelievo è limitato a tre esemplari giornalieri e venti complessivi per l'intera stagione venatoria (carniere), e compensato per la quaglia con un mese di anticipo del termine di chiusura al fine di preservare le popolazioni stanziali;
- prelievo della starna, del fagiano e della lepre, che sono state specie oggetto di reintroduzioni e ripopolamenti da parte degli Enti delegati e degli A.T.C. i quali hanno liberato, pure per l'annata in corso, un consistente numero di esemplari; anche in tale caso la limitazione del carniere ad un capo settimanale per lepre, un capo ogni tre giorni per starna ed a due capi al giorno per il fagiano determina un buon controllo del prelievo;
- anticipazione del periodo di addestramento dei cani, al fine di evitare completa sovrapposizione dei periodi di addestramento con quelli di attività venatoria e limitazione di detto periodo di addestramento a circa 40 giorni piuttosto che due mesi, come previsto all'art.24, comma 4, della L.R.8/96);

VISTA la versione definitiva del Calendario venatorio per l'annata 2010-2011 elaborata dal Settore Foreste Caccia e Pesca, completa di cartine (allegati alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale - allegato 2, 3, 4, 5 e 6) che definisce, tra l'altro:

- il periodo di preapertura della caccia per i giorni 1, 5, 8, 12 e 15 settembre 2010 esclusivamente per le specie quaglia e tortora;
- il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2010 al 31 gennaio 2011 articolando le specie cacciabili (*quaglia, tortora, merlo, beccaccia, allodola, coniglio selvatico, starna, lepre comune, colombaccio, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, mestolone, moriglione, fischione, codone, moretta, beccaccino, frullino, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, porciglione, pavoncella, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, fagiano, volpe cinghiale*) ed i relativi periodi di prelievo;
- il carniere giornaliero ammissibile;
- le specie protette temporaneamente (*combattente, coturnice, pernice rossa, cervo, daino, capriolo, muflone, peppola e fringuello*);
- le giornate di caccia consentite (tre, non tutte consecutive, ad esclusione del martedì e venerdì);
- l'orario di caccia (da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto);
- le regole per l'utilizzazione e l'addestramento dei cani;

- le regole per la programmazione delle battute di caccia;
- le regole da rispettare nelle aree NATURA 2000;
- le notizie utili per il cacciatore;

CONSIDERATO inoltre, che si rende necessario stampare almeno 50.000 tesserini venatori regionali (previsti dall'articolo 19, comma 8, della L.R. 8 aprile 1996 n. 8) ed altrettanti allegati al tesserino (riportante il calendario venatorio vigente), in quanto risultano registrati all'anagrafe dei cacciatori circa 47.000 utenti;

RITENUTO, pertanto,

- di dover approvare la versione definitiva del calendario venatorio, completa di cartine, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 2, 3, 4, 5 e 6);
- di dover disporre per la divulgazione del Calendario venatorio per l'annata 2010-2011 mediante stampa e distribuzione alle Amministrazioni Provinciali di 10.000 volantini, di 5.000 manifesti contenente il testo e 5.000 contenente tabelle e cartografia, di 50.000 copie dello specifico allegato ai tesserini venatori, conformi al testo approvato, nonché 90.000 bollettini di conto corrente (metà con codice tariffa 1107 e metà 1150) per i versamenti su conto unico regionale;
- di dover incaricare il dirigente del Settore Foreste Caccia e Pesca affinché provveda a tutto quanto sopra, ivi compreso il funzionamento del sistema informatico per l'anagrafe dei cacciatori, l'iscrizione agli A.T.C. e la prenotazione ed autorizzazione delle giornate di caccia in regime di mobilità venatoria, adottando le procedure più celeri in conseguenza dell'imminenza della data di inizio della stagione venatoria, determinando la spesa necessaria sulla base dei parametri già individuati per le annate precedenti;
- di dover disporre affinché tutte le spese precedentemente individuate, stimate in 40.000 euro, siano imputate all'U.P.B.1.74.177, capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione 2010 che presenta sufficiente disponibilità;

VISTI

- la Legge Regionale 7/2002 "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76" ed in particolare gli articoli 30, 32, 34, 35 e 36;
- il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 approvato con L.R. n. 3 del 21/1/2010;
- la D.G.R. n. 92 del 9.2.2010 di approvazione del bilancio gestionale per il 2010;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro 157/92 all'art. 18, dalla legge regionale 8/96 agli artt. 16 e 24 così come modificato dalla L.R. 15/2002, all'art.49 e per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di approvare l'allegato 2 "Calendario venatorio 2010-2011" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e gli allegati 3, 4, 5 e 6, relativi rispettivamente: alle aree percorse dal fuoco, ai valichi montani, ai corridoi ed aree rilevanti per la migrazione ed alle zone umide della regione;

2. di dare atto che nel calendario anzidetto si tiene conto delle indicazioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale riportate di seguito:
 - sollecitare i cacciatori per l'invio all' I.S.P.R.A. di campioni di tessuti, o foto digitali, degli esemplari di lepre abbattuti al fine di determinare la distribuzione della lepre italica (*Lepus corsicanus*) sul territorio campano,
 - limitare alla fine del mese di dicembre 2010 l'utilizzazione di cani da ferma per la caccia vagante, con alcune eccezioni;
 - incrementare le attività di controllo al bracconaggio;
 - vietare, per le aree Natura 2000, l'uso di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - impiegare, preferibilmente, munizioni atossiche ovvero armi a canna rigata per la caccia al cinghiale;
 - chiudere il periodo di prelievo del fagiano alla fine di dicembre 2010;
3. di dare atto inoltre che nel documento si tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale riportate di seguito:
 - conservare i termini di apertura e chiusura del prelievo di lepre in considerazione dei ripopolamenti effettuati;
 - anticipare di un giorno le date del periodo di preapertura;
 - anticipare al 29 novembre 2010 la chiusura dell'attività venatoria su quaglia e tortora senza interdire il prelievo della quaglia in giorni intermedi;
4. di incaricare il Settore il Settore Foreste, Caccia e Pesca di provvedere:
 - per la divulgazione del calendario venatorio mediante la stampa di 10.000 volantini, 5000 manifesti con il testo e 5.000 con tabelle e cartografia, nonché 90.000 bollettini di conto corrente unico per il versamento delle tariffe dovute dai cacciatori alla Regione Campania;
 - per la stampa di 50.000 tesserini venatori ed altrettanti allegati ai tesserini per l'esercizio venatorio 2010-2011, conformi al testo approvato, in base a quanto indicato nelle premesse
 - per il funzionamento del sistema informatico per l'anagrafe dei cacciatori, l'iscrizione agli A.T.C. e la prenotazione ed autorizzazione delle giornate di caccia in regime di mobilità venatoria;

adottando celermente le procedure previste, in conseguenza dell'imminenza della data di inizio della stagione venatoria, determinando la spesa necessaria sulla base dei parametri già individuati per le annate precedenti;

5. le somme necessarie, nei limiti di euro 40.000, faranno carico alla U.P.B.1.74.177, capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione 2010 che presenta sufficiente disponibilità di cassa;
6. di provvedere affinché il Calendario venatorio approvato sia pubblicato, con la massima sollecitudine, sul primo numero utile del B.U.R.C.;

Copia della presente sarà trasmessa al Settore Foreste Caccia e Pesca, al Settore B.C.A. ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di competenza, ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Cancellieri

Il Presidente
Caldoro

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

24 MAG. 2010

Prot. n. 18929 /T-A 11 del

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0453660

del 25/05/2010 ore 09,25

Mitt.: ISPRA

Fascicolo: 2009.XLIII/1.798
Foreste e cacciaAlla Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca
VIA G. PORZIO
Centro Dir.le - Isola A/6
80143 NAPOLI NA
FAX: 081/796.77.52

Oggetto: Calendario venatorio regionale per la stagione 2010/2011

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Silvano Toso (tel. 051/65.12.232; fax: 051/79.66.28; e-mail: silvano.toso@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta di parere avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 396009 del 06.05.2010 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio in oggetto, si comunica quanto segue.

Tra i vari argomenti delegati dallo Stato alle Regioni, siano esse a statuto speciale od ordinario, vi è anche la gestione faunistico-venatoria. Tale autonomia si estrinseca nei limiti delle tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla Legge n. 157/92 e rimasti di pertinenza statale; si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia), della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza, evitando, per quanto possibile, riferimenti specifici a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali. Di seguito vengono quindi formulate valutazioni articolate sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto appaiono meritevoli di revisione da parte di codesta Amministrazione; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata.

Anticipazione della stagione di caccia - Questo Istituto è del parere che un'anticipazione del prelievo possa essere consentita solo qualora una specie, in base allo stato di conservazione delle popolazioni locali, ma anche in base a considerazioni che tengono conto della fenologia della riproduzione e/o della migrazione, sia in grado di tollerare un prelievo già all'inizio di settembre. In questo momento dell'anno, infatti, l'attività venatoria risulta scarsamente diversificata e quindi potenzialmente più impattante sulle poche specie teoricamente ammissibili, a differenza di quanto avviene nel periodo normale del prelievo.

Nel caso di specie ornitiche migratrici, un'eventuale anticipazione della caccia potrebbe essere compatibile con le esigenze di conservazione della fauna selvatica solo a condizione che non incida negativamente sui contingenti che nidificano in Italia. Per valutare tale incidenza occorre considerare per ciascuna specie sia l'entità delle popolazioni che si riproducono a livello locale, sia la fenologia con cui si manifesta la migrazione autunnale delle specie in questione.

In base alle considerazioni sopra espresse e ai dati attualmente disponibili, si ritiene che un prelievo anticipato (al 2 settembre 2010) a carico della tortora (*Streptopelia turtur*), possa essere consentito in

VIGILANTE



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

relazione alla consistenza delle popolazioni nidificanti a livello locale ed all'esistenza di flussi migratori consistenti già a partire dalla fine di agosto. Va inoltre rilevato che questa specie già in settembre abbandona il territorio italiano e pertanto può essere cacciata solo per un breve periodo nella stagione di caccia indicata dal comma 1 dell'art. 18 della legge n. 157/92.

Per quanto concerne la quaglia (*Coturnix coturnix*), che pure presenta caratteristiche fenologiche simili a quelle della tortora per quanto riguarda la migrazione post-riproduttiva, occorre evidenziare come questa specie sia andata incontro ad un forte regresso sia a livello nazionale, sia a livello europeo; per tale ragione questo Istituto non ne ritiene ammissibile l'anticipazione del prelievo, anche per favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati della stagione riproduttiva, che può prolungarsi sino alla seconda decade di settembre. Inoltre questa specie dovrebbe essere cacciata con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di caccia, in un periodo ancora delicato per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori.

Specie cacciabili - Nel caso della starna (*Perdix perdix*), si è del parere che forme controllate di prelievo possano essere autorizzate soltanto qualora in regione si siano ricostituite popolazioni stabili a seguito di progetti mirati di reintroduzione. A tale riguardo, lo scrivente Istituto manifesta la propria disponibilità a fornire ogni indicazione tecnica utile per definire una strategia in favore della starna che affronti i diversi aspetti rilevanti ai fini della conservazione della specie (programmi coordinati di reintroduzione, interventi di miglioramento ambientale, pianificazione dell'attività venatoria). Al momento allo scrivente Istituto non risulta vi siano le condizioni per poter prevedere il prelievo di questo Galliforme sulla generalità del territorio regionale, in assenza di ripopolamenti o di immissioni pronta caccia (pratica del tutto sconsigliabile sotto il profilo tecnico). Un'eventuale eccezione a questi termini potrebbe essere prevista solamente per le aziende agri-turistico-venatorie.

Periodi di caccia - Nel caso dei Fasianidi lo *status* delle popolazioni presenti sul territorio regionale suggerisce l'opportunità di posticipare la data di apertura della stagione venatoria sino ad almeno l'inizio di ottobre, come opportunamente previsto per i Lagomorfi. Ciò anche al fine di favorire il completamento dei cicli riproduttivi e/o lo sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate.

La condizione delle popolazioni di fagiano (*Phasianus choloichus*) (peraltro non citato tra le specie oggetto di caccia nella proposta di calendario venatorio in oggetto) nella regione non è tale da supportare un esercizio venatorio protratto fino a tutto gennaio. Si ritiene pertanto che, qualora si intenda autorizzarne il prelievo venatorio, per questa specie sia opportuno prevedere la chiusura della stagione di caccia entro il mese di dicembre, lasciando la facoltà alle Amministrazioni Provinciali e agli Ambiti Territoriali di Caccia di stabilire dei periodi di caccia ancora più limitati in relazione a particolari condizioni locali. Un'eccezione a questi termini potrebbe essere prevista per le aziende agri-turistico-venatorie, in quanto il prelievo avviene su esemplari di allevamento immessi, e per le aziende faunistico-venatorie, nelle quali la gestione avviene sulla base di specifici piani di prelievo.

Forme di caccia - Dal punto di vista tecnico la caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane (anche da ferma o da cerca), dovrebbe terminare non oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al cinghiale ed alla volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti, una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. Tale fenomeno risulta aggravato quando il disturbo avviene nel periodo invernale in cui sono più efficaci i fattori della selezione naturale e quando i selvatici sono ancora immaturi. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

- b) interferenza con le eventuali attività di ripopolamento invernale con selvaggina stanziale nella delicata fase di ambientamento, a cui si assommano i rischi esposti al punto a);
- c) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- d) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio, anche a carico delle eventuali specie stanziali ripopolate.

Addestramento cani - L'inizio dell'attività di addestramento e di allenamento dei cani al primo agosto appare prematuro, in quanto alcune specie in questo periodo non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di consentire l'epoca di addestramento di tutti i cani a partire dalla fine di agosto, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

Gestione della lepre - Come già anticipato con lettera prot. n. 3463/T-D2 del 27.5.1999, il ritrovamento di popolazioni residue di lepre italica (*Lepus corsicanus*) in tutto l'areale storico della specie (Italia centro-meridionale), ivi compresa la Campania, richiede l'adozione di una serie di misure per la salvaguardia ed il recupero di questa specie endemica minacciata, di rilevante valore conservazionistico. Innanzitutto occorre definire al più presto la sua complessiva distribuzione nella regione (Fig. 1), sia attraverso sopralluoghi da realizzarsi soprattutto nelle aree interdette alla caccia, sia identificando le lepri abbattute durante l'esercizio venatorio. A tale proposito si consideri che essa risulta formalmente protetta in Campania, in quanto inserita tra le specie cacciabili soltanto in Sicilia (D.P.C.M. 7/5/2003, G.U.S. Gen. N. 152 del 3/7/2003). Considerata, tuttavia, la difficoltà di distinguere le due specie (che spesso vivono in simpatria anche a causa dei ripopolamenti effettuati con la lepre comune) durante lo svolgimento dell'attività di caccia, si suggerisce che anche nel calendario venatorio siano previste particolari misure gestionali rivolte più in generale alla migliore conservazione delle lepri e quindi anche della lepre comune.



Fig. 1 - Localizzazioni accertate della lepre italica in Campania (da Riga et al., 2003*).

Come evidenziato nel "Piano d'azione per la Lepre italica" redatto nel 2001 da questo Istituto su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e disponibile sul sito web all'indirizzo http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/publicazioni/qcn.asp, negli A.T.C. dove la lepre italica è stata segnalata in anni recenti, sarebbe opportuno:



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. Tale fenomeno risulta aggravato quando il disturbo avviene nel periodo invernale in cui sono più efficaci i fattori della selezione naturale e quando i selvatici sono ancora immaturi. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

- b) interferenza con le eventuali attività di ripopolamento invernale con selvaggina stanziale nella delicata fase di ambientamento, a cui si assommano i rischi esposti al punto a);
- c) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- d) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio, anche a carico delle eventuali specie stanziali ripopolate.

Addestramento cani - L'inizio dell'attività di addestramento e di allenamento dei cani al primo agosto appare prematuro, in quanto alcune specie in questo periodo non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di consentire l'epoca di addestramento di tutti i cani a partire dalla fine di agosto, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

Gestione della lepre - Come già anticipato con lettera prot. n. 3463/T-D2 del 27.5.1999, il ritrovamento di popolazioni residue di lepre italiana (*Lepus corsicanus*) in tutto l'areale storico della specie (Italia centro-meridionale), ivi compresa la Campania, richiede l'adozione di una serie di misure per la salvaguardia ed il recupero di questa specie endemica minacciata, di rilevante valore conservazionistico. Innanzitutto occorre definire al più presto la sua complessiva distribuzione nella regione (Fig. 1), sia attraverso sopralluoghi da realizzarsi soprattutto nelle aree interdette alla caccia, sia identificando le lepri abbattute durante l'esercizio venatorio. A tale proposito si consideri che essa risulta formalmente protetta in Campania, in quanto inserita tra le specie cacciabili soltanto in Sicilia (D.P.C.M. 7/5/2003, G.U.S. Gen. N. 152 del 3/7/2003). Considerata, tuttavia, la difficoltà di distinguere le due specie (che spesso vivono in simpatria anche a causa dei ripopolamenti effettuati con la lepre comune) durante lo svolgimento dell'attività di caccia, si suggerisce che anche nel calendario venatorio siano previste particolari misure gestionali rivolte più in generale alla migliore conservazione delle lepri e quindi anche della lepre comune.



Fig. 1 - Localizzazioni accertate della lepre italiana in Campania (da Riga *et al.*, 2003*).

Come evidenziato nel "Piano d'azione per la Lepre italiana" redatto nel 2001 da questo Istituto su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e disponibile sul sito web all'indirizzo http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/pubblicazioni/qcn.asp, negli A.T.C. dove la lepre italiana è stata segnalata in anni recenti, sarebbe opportuno:



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- 1) accertare l'esatta distribuzione delle due specie di lepre sul territorio;
- 2) allocare opportunamente le aree protette (ad es. le ZRC) al fine di favorire il consolidamento delle popolazioni locali e facilitare la loro diffusione sul territorio;
- 3) preferire la forma di ripopolamento naturale del territorio aperto alla caccia (tramite dispersione o irradiazione) a quella artificiale (cattura e traslocazione);
- 4) fissare, preferibilmente, la stagione di caccia alla lepre comune in un arco temporale compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre;
- 5) introdurre forme di prelievo sostenibile nella gestione della lepre comune, basato su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo e analisi dei carniere.

A tale riguardo questo Istituto assicura fin d'ora il proprio eventuale supporto tecnico-scientifico, sia a livello regionale che periferico.

Per quanto concerne il punto "Carniere giornaliero - fauna stanziale", si giudica positivamente la scelta effettuata da codesta Amministrazione di prevedere nel provvedimento in esame l'invito a collaborare con lo scrivente Istituto (che tuttavia dovrebbe essere correttamente citato con la nuova denominazione: ISPRA), inviando segnalazioni di abbattimento delle lepri e campioni biologici.

Mobilità del cacciatore - La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia alla fauna migratrice, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale.

Ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale - Per completare le osservazioni al provvedimento in esame, si ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione alcune questioni che, hanno assunto considerevole rilevanza, al punto da richiedere un'attenta valutazione.

1. **Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA** - Con legge n. 66 del 6.2.06 l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto il superamento dell'uso del piombo nelle cartucce, la raccolta di informazioni sui carniere effettuati ed il controllo del bracconaggio. Tali obiettivi potranno essere perseguiti più efficacemente prevedendo opportune disposizioni nei prossimi calendari venatori.
2. **Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli Ungulati** - Recenti studi sugli effetti delle munizioni contenenti piombo utilizzate per la caccia agli Ungulati in armi a canna sia liscia che rigata hanno evidenziato seri effetti negativi sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi che ingeriscono le carni degli animali feriti e non recuperati o le interiora abbandonate sul luogo dell'abbattimento. Tale ingestione, anche in quantità assai limitate, determina una forma di intossicazione che può accrescere in maniera significativa il tasso di mortalità nelle popolazioni locali delle specie più sensibili. Inoltre è stata riscontrata una potenziale pericolosità anche per la salute umana a causa della frammentazione dei proiettili. Infatti, l'assunzione da parte dell'uomo avviene perché i frammenti che si trovano nel tessuto muscolare sono di dimensioni estremamente ridotte o addirittura polverizzati e dunque non vengono rimossi durante la macellazione e il



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

successivo confezionamento delle carni. Pertanto, si suggerisce a codesta Amministrazione di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati, oggi facilmente reperibili sul mercato e caratterizzate da prestazioni balistiche e costi simili a quelle tradizionali. Un'auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati dovrebbe prevedere l'uso esclusivo di armi a canna rigata, anche per la caccia al cinghiale, poiché allo stato non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia. D'altra parte questa soluzione comporterebbe vantaggi anche in termini di sicurezza durante l'esercizio venatorio, in quanto i proiettili sparati da armi a canna rigata mostrano una assai minore tendenza a frammentarsi e rimbalzare rispetto alle palle in piombo.

3. **Valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000** - L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si ritiene vada considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali, al fine di prevenire l'insorgenza di problemi che, tra l'altro, potrebbero rappresentare un ostacolo per lo svolgimento della stessa attività di caccia.

Restando a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


(Dot. Silvano Toso)

- Riga F., V. Trocchi, F. M. Angelici, E. Randi e M. Pierpaoli (2003) - *Lepus corsicanus* De Winton, 1898. In: F. Krapp "Handbuch der Säugetiere Europas".

REGIONE CAMPANIA
Assessorato Agricoltura ed Attività Produttive
A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca

CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2010-2011

L'esercizio venatorio per l'annata 2010/2011, ai sensi dell'art. 49, della L. R.15/2002, della L. R. 8/1996 e della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione COM/2000/0001 def., potrà essere praticata nei modi e tempi di seguito indicati .

PREAPERTURA

Nei giorni **1, 5, 8, 12 e 15 settembre 2010** è consentito l'esercizio venatorio alla specie quaglia (*Coturnix coturnix*) ed alla specie tortora (*Streptopelia turtur*), per quest'ultima soltanto da appostamento temporaneo e fino alle ore 13:00. Non è possibile praticare tali attività nelle Zone di Protezione Speciale della regione.

APERTURA

L'esercizio venatorio è consentito per le specie ed i periodi specificati di seguito:

- a) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2010 al 29 novembre 2010**: quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*), nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell'art.18 della L. R. 157/92.
- b) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2010 al 30 dicembre 2010**: merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*), starna (*Perdix perdix*), **per tale specie l'attività venatoria è interdetta per l'intera annata nelle località Colli Petrete , Croci e Spinosa del Comune di Rocca d'Evandro, ai sensi del primo comma dell'art. 17 L. R. 8/96.**
- c) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2010 al 13 gennaio 2011**: beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- d) Specie cacciabili **dal 2 ottobre al 30 dicembre 2010**: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepre comune (*Lepus europaeus*) (in considerazione dei ripolamenti effettuati) e cinghiale (*Sus scrofa*) e fagiano (*Phasianus colchicus*).
- e) Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2010 al 31 gennaio 2011**: colombaccio (*Columba palumbus*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), alzavola (*Anas crecca*), marzaiola (*Anas querquedula*), canapiglia (*Anas strepera*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), moretta (*Aythya fuligula*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e volpe (*Vulpes vulpes*);

Nelle Zone di Protezione Speciale della Regione, è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana (mercoledì e domenica), nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.

CARNIERE GIORNALIERO

- **fauna stanziale**: due capi per giornata con la limitazione a : un capo per giornata per la specie cinghiale, un capo ogni tre giorni per la specie starna ed un capo a settimana per la specie lepre
Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, a segnalare all'INFS (Via Ca' Fornacetta 9, 40064, OZZANO EMILIA (BO), Tel.051/6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto

all'indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto abbattuto conservato in alcool etilico bianco.

- **fauna migratoria:** quindici capi per giornata con le seguenti limitazioni: cinque colombacci, tre tortore, tre quaglie e tre beccacce con l'ulteriore limitazione, per queste ultime tre specie, di venti capi per l'intera stagione venatoria.

GIORNATE DI CACCIA

Ciascun cacciatore non potrà effettuare più di tre giornate di caccia per settimana; devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende - Faunistico – Venatorie ed in altre regioni. Non è consentito cacciare per tre giorni consecutivi (sabato, domenica e lunedì).

Non è consentito cacciare di martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio

RECIPROCITA' DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA

I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania, devono osservare le limitazioni previste per i cacciatori residenti in Campania, inoltre, qualora il calendario venatorio della regione di appartenenza contenesse indicazioni più restrittive le stesse si applicano anche sul territorio della Regione Campania. L'inosservanza di tali disposizioni sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle popolazioni ed anche in considerazione che tali divieti costituiscono una scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata nella Regione: combattente (*Philomachus pugnax*), coturnice (*Alectoris graeca*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), muflone (*Ovis musimon*), peppola (*Fringilla montifringilla*), e fringuello (*Fringilla coelebs*); è vietata, inoltre, l'attività venatoria su specie non elencate nei precedenti paragrafi PREAPERTURA e APERTURA, anche se previste dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 8/96.

ORARIO DI CACCIA

L'attività venatoria può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, ai sensi del 2° comma dell'art.24 della L. R. 10.04.1996, n. 8, tenendo conto dell'ora legale nel periodo di vigenza. (in allegato sono riportate le tabelle di previsione per alba e tramonto).

USO ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da seguita, nelle sole zone individuate dalle Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito dal 1 al 30 agosto 2010, tranne il martedì e venerdì, dall'alba alle ore 10.00 o dalle ore 18.00 alle 20.00.

Le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività. Nelle Z.P.S. le attività di addestramento ed allenamento subiscono le limitazioni di cui al successivo paragrafo "ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI", punto 2. lettere h) ed i).

L'uso del cane da ferma è consentito il **1, 5, 8, 12 e 15 settembre 2010** solo per attività venatoria su quaglia, e dalla terza domenica del medesimo mese al 31 dicembre 2010, successivamente l'uso del cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti in questo calendario: Beccaccia, Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d'acqua, anatidi lungo i corsi d'acqua.

L'uso del cane da seguita è consentito dalla terza domenica del mese di Settembre al 30 Dicembre 2010. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle

Amministrazioni Provinciali (nei giorni di mercoledì e domenica), sia in aziende faunistico-venatorie (in quest'ultimo caso anche su selvaggina d'allevamento).

BATTUTE DI CACCIA

Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per determinate località, con criteri di rotazione delle squadre e con modalità rese note con congruo anticipo, a mezzo di apposito manifesto che riporti in dettaglio data, località e squadre autorizzate. Nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristiche venatorie le due giornate settimanali possono essere diverse da giovedì e domenica, a seguito di comunicazione alle autorità da inviare obbligatoriamente entro l'inizio della stagione venatoria. In entrambi i casi le informazioni sopra specificate devono essere comunicate i al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania ed al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. Tali disposizioni valgono anche nel caso di battute di caccia alla volpe. L'attività venatoria al cinghiale, preferibilmente, sarà effettuata utilizzando munizioni atossiche o armi a canna rigata.

NOTIZIE UTILI PER IL CACCIATORE

ZONE DI CACCIA VIETATA

L'ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO NELLE BANDITE DEMANIALI, NEI PARCHI E RISERVE NATURALI, NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, NELLE OASI DI PROTEZIONE NATURALE ED IN TUTTE LE ALTRE AREE NATURALI PROTETTE.

L'ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO IN TUTTO IL TERRITORIO ADIBITO A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.10 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N°157 NONCHÈ DELL'ART.10 1° COMMA – LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996, N° 8, TERRITORIO TABELLATO PERIMETRALMENTE COME DISPOSTO DAL COMMA 6 DELL'ART.12 DELLA STESSA LEGGE REGIONALE 10.04.96, N.° 8.

È INOLTRE VIETATO L'ESERCIZIO VENATORIO NEI SOPRASSUOLI DELLE ZONE BOSCADE INTERESSATE DA INCENDI BOSCHIVI DA MENO DI DIECI ANNI, AI SENSI DELLA LEGGE 353 DEL 21 NOVEMBRE 2000 ART.10 COMMA 1. IN CASO DI TRASGRESSIONE SI APPLICA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE A Euro 206,58 E NON SUPERIORE A Euro 413,17 (COMMA 3). IN ALLEGATO È RIPORTATA UNA CARTINA RIEPILOGATIVA DELLE ZONE BOSCADE INTERESSATE DA INCENDI BOSCHIVI DA MENO DI DIECI ANNI, IL CACCIATORE PUÒ ACCERTARE PRECISAMENTE TALE CONDIZIONE PRESSO IL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI DETENUTO DA CIASCUN COMUNE;

ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI

I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 – comma 3-legge 157/92). I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.

È sempre vietato:

- cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;
- cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi (vedi allegati);
- l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici con canna ad anima liscia che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore;
- l'uso di bocconi avvelenati;
- la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- la posta alla beccaccia;
- utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005) qualora non siano stati perfezionati tutti gli adempimenti specificati nell'ordinanza 1 agosto 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali "Deroga al divieto di utilizzo dei volatili appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, a modifica dell'ordinanza del Ministro della salute 21 dicembre 2007";

Nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga *commercializzata per consumo umano* è necessario il rigoroso rispetto delle norme contenute nel REGOLAMENTO (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (sezione IV).

Ai sensi di quanto previsto dalla G. R con Deliberazione n.2295 del 29.12.2007 "Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto

"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.", nonché delle disposizioni impartite con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2010 "Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)":

1. Per tutte le aree pSIC, SIC e ZSC della Regione Campania vige il divieto di utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
2. Per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
 - a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana, mercoledì e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
 - b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
 - d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide (vedi allegati), quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
 - e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
 - f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
 - h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art.10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
 - i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
 - j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
3. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini vige il divieto di accesso per animali da compagnia entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (*Falco eleonora*) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (*Larus audouinii*) 15 aprile-15 luglio;
4. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di zone umide (vedi allegati) vige il divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas*

penelope), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);

5. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;
6. Per tutte le ZPS della Regione Campania caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche (vedi allegati) vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati;

CONTROLLO DEL BRACCONAGGIO

Le Province, il C.F.S. e gli altri organi istituzionali deputati al controllo sulle attività venatorie dedicheranno particolare attenzione alla prevenzione ed alla repressione delle attività di bracconaggio nelle aree protette ed in quelle sottratte all'attività venatoria.

Le Associazioni Venatorie, Agricole, e di Protezione ambientale con iscritti muniti della qualifica di cui al comma 21, lettera b) della L. R. 8/1996 (guardie volontarie) e rappresentate nel C.T.F.V.R. e nei C.T.F.V.P., presenteranno in sede di riunione di tali organi, entro l'inizio della stagione venatoria, una programmazione delle attività di controllo del bracconaggio nei territori destinati alla caccia programmata (comma 1 art.36 L.R. 8/1996). Ciascun documento, su base provinciale, dovrà specificare per ciascuna giornata di caccia e per ciascun controllo programmato: tempi, località e numero di guardie volontarie che lo effettuano, nonché le modalità del controllo stesso. I controlli sono svolti nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza (residenza venatoria nel caso di cacciatori, provincia di residenza per gli altri).

Alla fine della stagione venatoria, con le medesime modalità, le Associazioni presenteranno un consuntivo delle attività svolte.

TESSERINO REGIONALE

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia. Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione.

Al personale incaricato del rilascio deve anche essere consegnata ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa esibendo l'originale, ed esibita la licenza di caccia valida. Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale ai sensi della L. R. 10 Aprile 1996, n°8, art 19 comma 8.

Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli appositi spazi il giorno di caccia, la sigla dell'ATC prescelto e, subito dopo l'abbattimento, i capi delle specie di selvaggina stanziale abbattuti; per quanto riguarda le specie migratorie deve indicare, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero dei capi giornalmente abbattuti; il cacciatore, inoltre può registrare tali informazioni accedendo al sito WEB www.campaniacaccia.it con le proprie credenziali e seguendo successivamente le istruzioni in esso riportate.

Il cacciatore deve restituire entro il **31 marzo** il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo. Entro il **30 giugno** i Comuni restituiranno alle Amministrazioni Provinciali elencati nominativamente, i tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusasi con allegata la ricevuta, o fotocopia, del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino.

Le province, provvederanno alla registrazione dei dati riportati sui tesserini restituiti dai cacciatori attraverso il sito WEB www.campaniacaccia.it. Entro il **31 luglio**, inoltre, comunicheranno alla Regione il numero dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo al fine di determinare l'importo delle entrate e l'indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.

DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 20 Giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma dell'art.59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e di quanto disposto nel Decreto del Presidente della giunta Regionale della Campania relativo alla *“dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi”* vigente nel periodo. I trasgressori saranno puniti, ai sensi del R .D. 30 dicembre 1923 n°3267, le cui restrizioni riguardano particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall'art.17 del medesimo R.D. 3267/23. Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico l'infrazione al divieto di bruciature delle stoppie dal 1°giugno al 20 settembre di cui all' art.25 comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n°8 v'è punita con la sanzione amministrativa prevista all'art.32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SUL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.353/2000 CHE INSERISCE NEL CODICE PENALE IL SEGUENTE DISPOSITIVO: *“ART.423 BIS – (INCENDIO BOSCHIVO) – CHIUNQUE CAGIONI UN INCENDIO SU BOSCHI, SELVE O FORESTE OVVERO SU VIVAI FORESTALI DESTINATI AL RIMBOSCHIMENTO, PROPRI O ALTRUI, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A DIECI ANNI.”*

INOLTRE INCORRE NEL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 1.032,00 A 10.329,14 EURO; SE È PROPRIETARIO DEL BOSCO, SUL SUO TERRENO SCATTA IL VINCOLO DI NON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE PER 15 ANNI; NON POTRÀ RICEVERE CONTRIBUTI PUBBLICI PER 5 ANNI PER RECUPERARE O RIMBOSCHIRE IL TERRENO PERCORSO DAL FUOCO; OVE, INOLTRE, VOLESSE ALIENARE IL BENE, È FATTO OBBLIGO AL NOTAIO DI RIPORTARE NEL ROGITO DI COMPRAVENDITA LA SITUAZIONE DEL BOSCO RISPETTO AGLI INCENDI.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 10 Aprile 96, n°8 e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell'11 febbraio 1992.

CACCIA PROGRAMMATA

Si ricorda infine che ogni cacciatore residente, per poter esercitare la caccia in Campania, dovrà acquisire la residenza venatoria in un solo A.T.C. della regione, e potrà ottenere l'iscrizione ad altri A.T.C. in base alla disponibilità di posti vacanti, secondo l'indice di densità venatoria. I cacciatori non residenti analogamente dovranno acquisire l'iscrizione in un solo A.T.C. della regione.

Sarà possibile presentare domanda di iscrizione collegandosi al Sito WEB www.campaniacaccia.it ovvero presentando istanza cartacea sui modelli disponibili presso gli Uffici Provinciali competenti per la caccia e presso il Settore regionale Foreste Caccia e Pesca. L'ammissione come residenza venatoria (primo ATC) con istanza cartacea va richiesta alla Provincia **obbligatoriamente** sul **Mod.1** mentre l'iscrizione senza residenza venatoria va richiesta **obbligatoriamente** al Comitato di Gestione dell'ATC prescelto utilizzando il **Mod.2**.

Ogni cacciatore non potrà presentare più di una domanda per il primo ATC (residenza venatoria). L'acquisizione della residenza venatoria ed l'eventuali altre iscrizioni vanno dimostrate mediante l'apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall'amministrazione competente al rilascio del tesserino venatorio (Comune o Amministrazione Provinciale di residenza).

Con la richiesta di iscrizione per ottenere la residenza venatoria presso un A.T.C. della Campania, è possibile chiedere l'autorizzazione all'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria negli altri A.T.C. della Campania per un numero di venti giornate. Tale diritto è subordinato al versamento alla Regione Campania, (conto corrente unico n.21965181 - **specificare il codice tariffa 1150**) di una quota pari ad 1/3 di quella dell'iscrizione all'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria. Le Province programmano e definiscono preventivamente, per ciascun A.T.C., il numero di cacciatori che possono accedere in mobilità. Tali posti sono sottratti alla disponibilità delle

iscrizioni, con o senza residenza venatoria, al fine di garantire il rispetto dell'indice di densità venatoria.

La prenotazione di ciascuna giornata in mobilità sarà possibile mediante il collegamento al sito WEB www.campaniacaccia.it. Gli organi di gestione degli A.T.C. provvederanno con regolarità alla valutazione dell'ammissibilità delle richieste, approvando formalmente e con motivazione gli elenchi nominativi dei cacciatori ammessi e di quelli non ammessi. Gli elenchi dovranno essere resi pubblici sullo stesso sito almeno 24 ore prima della loro validità temporale.

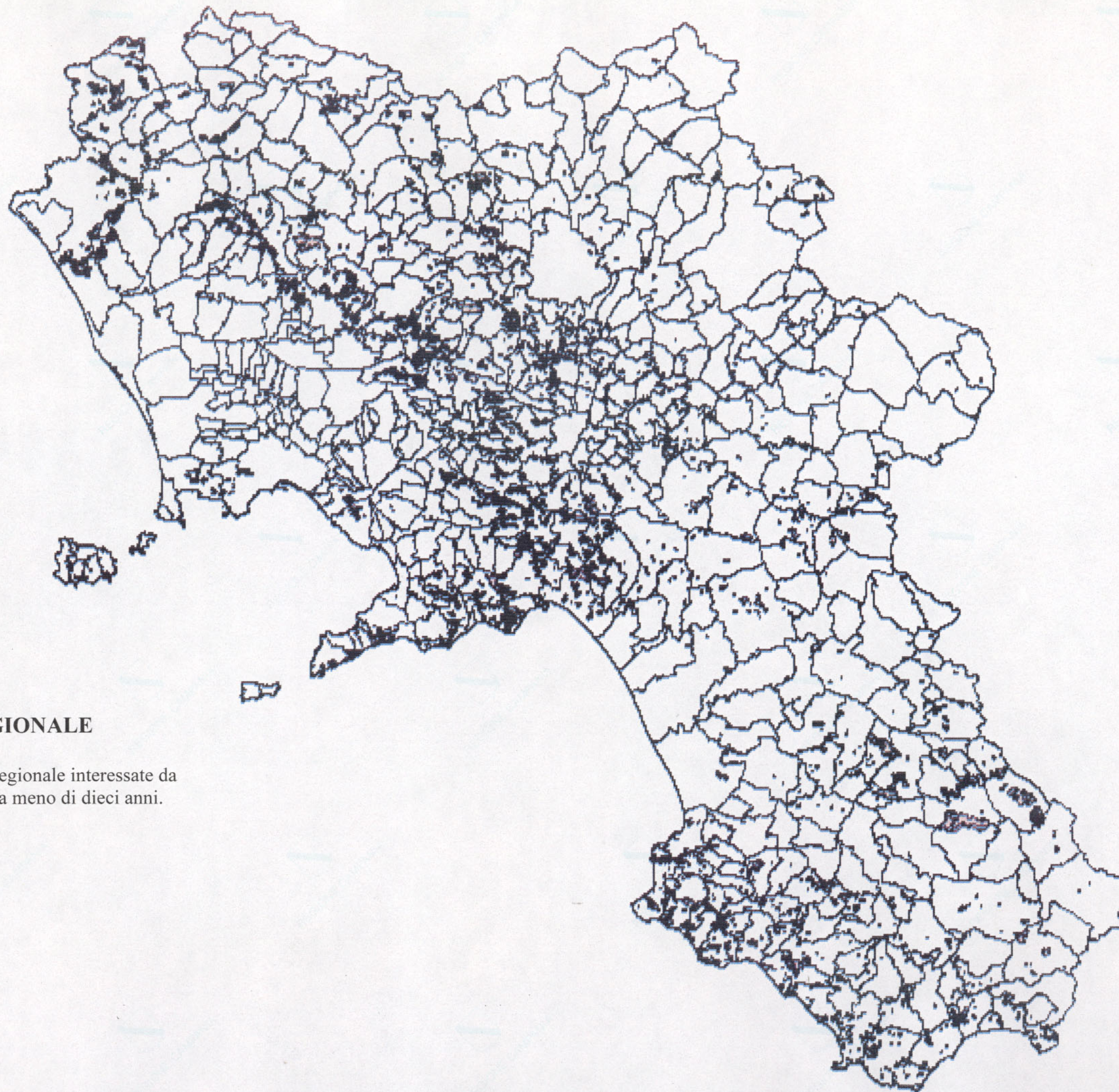
Il numero potenziale di cacciatori che praticano l'attività venatoria (iscritti ed in mobilità) in ciascun Ambito territoriale di caccia e per ogni giornata non potrà superare il limite consentito dall'indice di densità venatoria. Per l'esercizio di tale diritto, inoltre, la giornata di caccia dovrà essere annotata come di norma nello spazio appositamente riservato sul tesserino regionale, prima di iniziare l'attività venatoria e specificando l'A.T.C. in cui viene effettuata.

Napoli

E014°15'14" - N40°51'46" - 115 metri s.l.m. - Fuso Orario GMT +1
Calcolo ora legale

Agosto 2010			Settembre 2010			Ottobre 2010		
Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram
01 Do	05:56	20:21	01 Me	06:27	19:37	01 Ve	06:57	18:47
02 Lu	05:57	20:19	02 Gi	06:28	19:36	02 Sa	06:58	18:45
03 Ma	05:58	20:18	03 Ve	06:29	19:34	03 Do	06:59	18:43
04 Me	05:59	20:17	04 Sa	06:30	19:32	04 Lu	07:00	18:42
05 Gi	06:00	20:16	05 Do	06:31	19:31	05 Ma	07:01	18:40
06 Ve	06:01	20:15	06 Lu	06:32	19:29	06 Me	07:02	18:39
07 Sa	06:02	20:14	07 Ma	06:33	19:27	07 Gi	07:03	18:37
08 Do	06:03	20:12	08 Me	06:34	19:26	08 Ve	07:04	18:35
09 Lu	06:04	20:11	09 Gi	06:35	19:24	09 Sa	07:05	18:34
10 Ma	06:05	20:10	10 Ve	06:36	19:22	10 Do	07:06	18:32
11 Me	06:06	20:08	11 Sa	06:37	19:21	11 Lu	07:07	18:31
12 Gi	06:07	20:07	12 Do	06:38	19:19	12 Ma	07:08	18:29
13 Ve	06:08	20:06	13 Lu	06:39	19:17	13 Me	07:09	18:27
14 Sa	06:09	20:04	14 Ma	06:40	19:16	14 Gi	07:11	18:26
15 Do	06:10	20:03	15 Me	06:41	19:14	15 Ve	07:12	18:24
16 Lu	06:11	20:02	16 Gi	06:42	19:12	16 Sa	07:13	18:23
17 Ma	06:12	20:00	17 Ve	06:43	19:10	17 Do	07:14	18:21
18 Me	06:13	19:59	18 Sa	06:44	19:09	18 Lu	07:15	18:20
19 Gi	06:14	19:57	19 Do	06:45	19:07	19 Ma	07:16	18:18
20 Ve	06:15	19:56	20 Lu	06:46	19:05	20 Me	07:17	18:17
21 Sa	06:16	19:54	21 Ma	06:47	19:04	21 Gi	07:18	18:15
22 Do	06:17	19:53	22 Me	06:48	19:02	22 Ve	07:19	18:14
23 Lu	06:18	19:51	23 Gi	06:49	19:00	23 Sa	07:20	18:13
24 Ma	06:19	19:50	24 Ve	06:50	18:59	24 Do	07:22	18:11
25 Me	06:20	19:48	25 Sa	06:51	18:57	25 Lu	07:23	18:10
26 Gi	06:21	19:47	26 Do	06:52	18:55	26 Ma	07:24	18:08
27 Ve	06:22	19:45	27 Lu	06:53	18:53	27 Me	07:25	18:07
28 Sa	06:23	19:44	28 Ma	06:54	18:52	28 Gi	07:26	18:06
29 Do	06:24	19:42	29 Me	06:55	18:50	29 Ve	07:27	18:05
30 Lu	06:25	19:40	30 Gi	06:56	18:48	30 Sa	07:28	18:03
31 Ma	06:26	19:39				31 Do	06:30	17:02

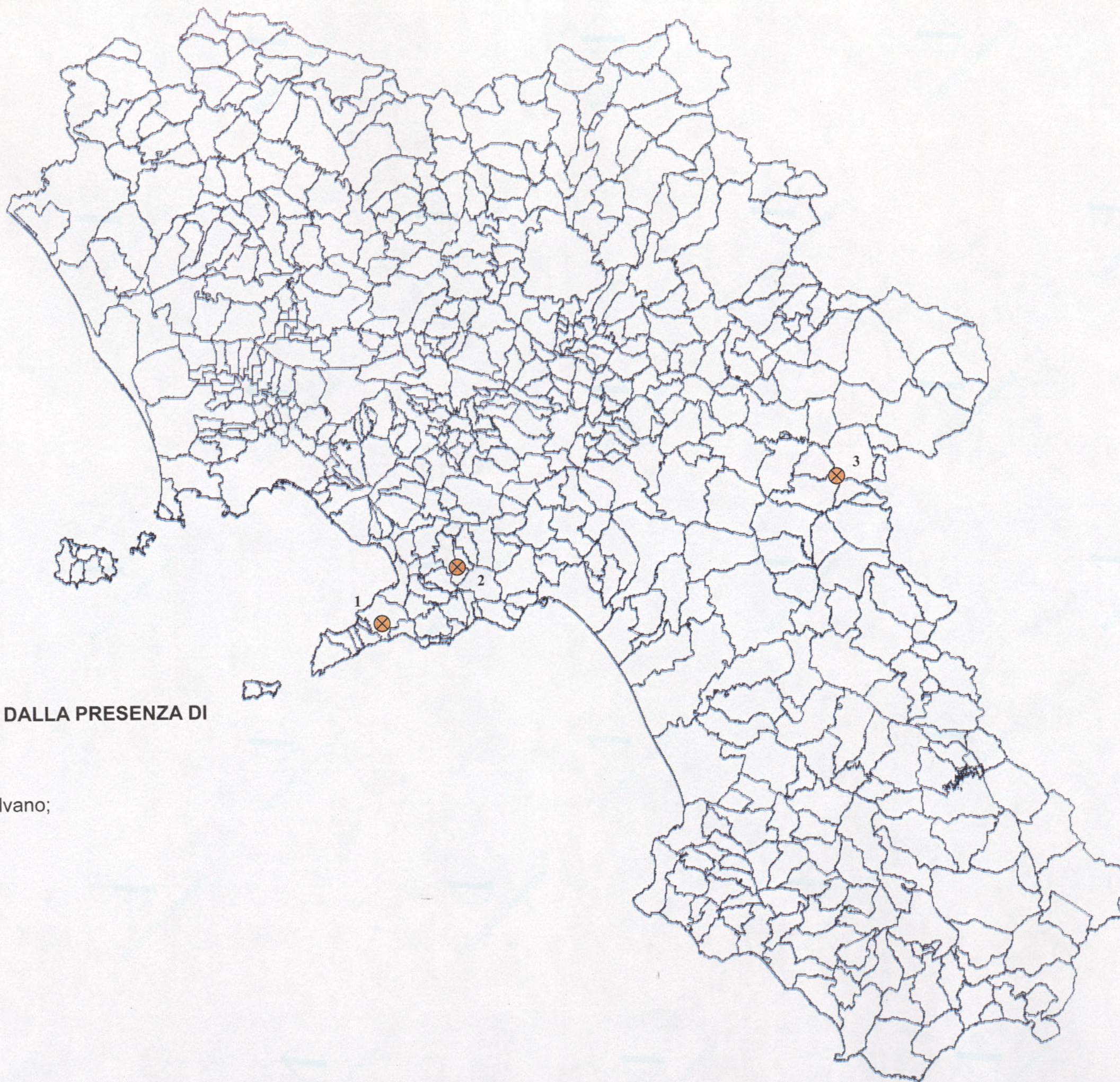
Novembre 2010			Dicembre 2010			Gennaio 2011		
Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram	Data	Sorge	Tram
01 Lu	06:31	17:01	01 Me	07:05	16:37	01 Sa	07:25	16:47
02 Ma	06:32	17:00	02 Gi	07:06	16:37	02 Do	07:25	16:48
03 Me	06:33	16:58	03 Ve	07:07	16:37	03 Lu	07:25	16:49
04 Gi	06:34	16:57	04 Sa	07:08	16:37	04 Ma	07:25	16:50
05 Ve	06:36	16:56	05 Do	07:09	16:37	05 Me	07:25	16:51
06 Sa	06:37	16:55	06 Lu	07:10	16:37	06 Gi	07:25	16:52
07 Do	06:38	16:54	07 Ma	07:11	16:37	07 Ve	07:25	16:53
08 Lu	06:39	16:53	08 Me	07:12	16:37	08 Sa	07:25	16:54
09 Ma	06:40	16:52	09 Gi	07:13	16:37	09 Do	07:25	16:55
10 Me	06:41	16:51	10 Ve	07:14	16:37	10 Lu	07:24	16:56
11 Gi	06:43	16:50	11 Sa	07:14	16:37	11 Ma	07:24	16:57
12 Ve	06:44	16:49	12 Do	07:15	16:37	12 Me	07:24	16:58
13 Sa	06:45	16:48	13 Lu	07:16	16:37	13 Gi	07:24	16:59
14 Do	06:46	16:47	14 Ma	07:17	16:37	14 Ve	07:23	17:00
15 Lu	06:47	16:46	15 Me	07:18	16:38	15 Sa	07:23	17:01
16 Ma	06:48	16:46	16 Gi	07:18	16:38	16 Do	07:23	17:02
17 Me	06:50	16:45	17 Ve	07:19	16:38	17 Lu	07:22	17:03
18 Gi	06:51	16:44	18 Sa	07:19	16:38	18 Ma	07:22	17:04
19 Ve	06:52	16:43	19 Do	07:20	16:39	19 Me	07:21	17:05
20 Sa	06:53	16:43	20 Lu	07:21	16:39	20 Gi	07:21	17:07
21 Do	06:54	16:42	21 Ma	07:21	16:40	21 Ve	07:20	17:08
22 Lu	06:55	16:41	22 Me	07:22	16:40	22 Sa	07:19	17:09
23 Ma	06:57	16:41	23 Gi	07:22	16:41	23 Do	07:19	17:10
24 Me	06:58	16:40	24 Ve	07:23	16:41	24 Lu	07:18	17:11
25 Gi	06:59	16:40	25 Sa	07:23	16:42	25 Ma	07:17	17:13
26 Ve	07:00	16:39	26 Do	07:23	16:43	26 Me	07:16	17:14
27 Sa	07:01	16:39	27 Lu	07:24	16:43	27 Gi	07:16	17:15
28 Do	07:02	16:38	28 Ma	07:24	16:44	28 Ve	07:15	17:16
29 Lu	07:03	16:38	29 Me	07:24	16:45	29 Sa	07:14	17:17
30 Ma	07:04	16:38	30 Gi	07:24	16:45	30 Do	07:13	17:19
			31 Ve	07:25	16:46	31 Lu	07:12	17:20



CARTOGRAFIA REGIONALE

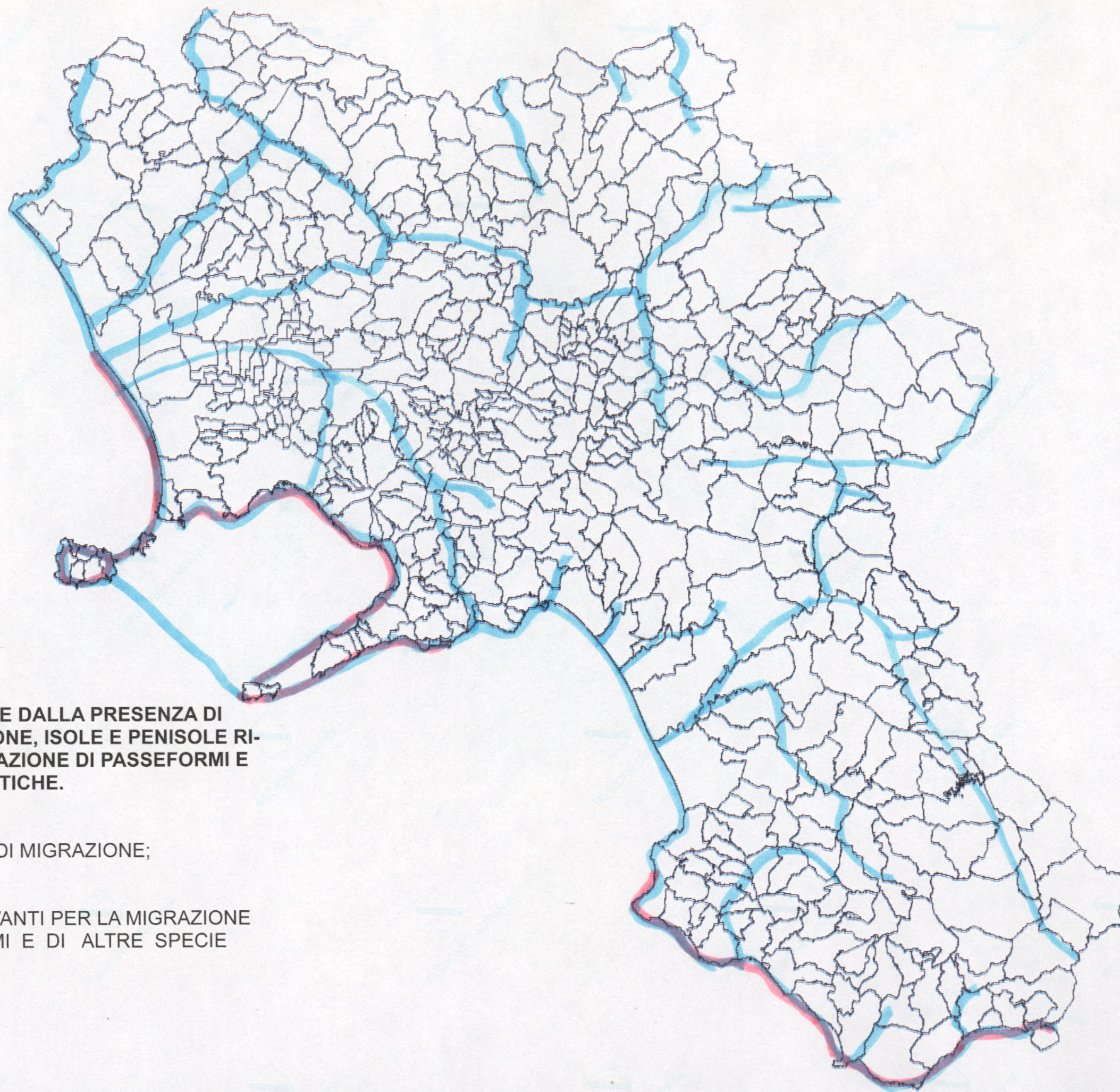


Aree del territorio regionale interessate da
incendi boschivi da meno di dieci anni.



**AREE CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI
VALICHI MONTANI**

- 1) Valico di Monte Vico Alvano;
- 2) Valico di Chiunsi;
- 3) Valico Sella di Conza.



AREE CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI
CORRIDOI DI MIGRAZIONE, ISOLE E PENISOLE RI-
LEVANTI PER LA MIGRAZIONE DI PASSEFORMI E
DI ALTRE SPECIE ORNITICHE.

 CORRIDOI DI MIGRAZIONE;

 AREE RILEVANTI PER LA MIGRAZIONE
PASSEFORMI E DI ALTRE SPECIE
ORNITICHE.

- 1 -Oasi WWF "Le Mortine" (CE)
- 2 -Lago di Capriati al Volturno..... (CE)
- 3 -Lago Gallo..... (CE)
- 4 -Lago di Letino..... (CE)
- 5 -Traversa di Ailano..... (CE)
- 6 -Lago Matese..... (CE)
- 7 -Torcino..... (CE)
- 8 -Presenzano..... (CE)
- 9 -Lago di Vairano..... (CE)
- 10 -Lago di Falciano..... (CE)
- 11 -Salicelle..... (CE)
- 12 -Foce Garigliano..... (CE)
- 13 -Agnena..... (CE)
- 14 -Variconi..... (CE)
- 15 -Porto Pinetamare..... (CE)
- 16 -Foce Regi Lagni..... (CE)
- 17 -Bonifica Canale di Vena (CE)
- 18 -Oasi WWF di Campolattaro (BN)
- 19 -Lago di Telesse..... (BN)
- 20 -Lago di San Giorgio..... (BN)
- 21 -Lago Decorata..... (BN)
- 22 -Lago Patria..... (NA)
- 23 -Lago Fusaro..... (NA)
- 24 -Lago Lucrino..... (NA)
- 25 -Lago Grande degli Astroni..... (NA)
- 26 -Lago d'Averno..... (NA)
- 27 -Lago Misero o Mare Morto..... (NA)
- 28 -Lago del Dragone..... (AV)
- 29 -Lago delle Canne..... (AV)
- 30 -Lago di San Pietro..... (AV)
- 31 -Lago Laceno..... (AV)
- 32 -Invaso di Conza..... (AV)
- 33 -Oasi WWF di Serre Persano..... (SA)
- 34 -Capodifiume (SA)
- 35 -Foce di Capodifiume..... (SA)
- 36 -Foce Tusciano..... (SA)
- 37 -Pantani di Hera Argiva..... (SA)
- 38 -Bacino di Velina..... (SA)
- 39 -Diga Alento..... (SA)
- 40 -Lago della Cessuta..... (SA)
- 41 -Lago Sabetta (SA)
- 42 -Lago Carmine e Nocellito (SA)
- 43 -Lago della Petrosa (SA)
- 44 -Lago delle Fosse..... (SA)
- 45 -Lago di San Giovanni..... (SA)
- 46 -Foce Mingardo..... (SA)

